Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 luglio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Leggi e Decreti

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 21 giugno 1967, n. **1.**

Estradizione per i delitti di genocidio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 11 giugno 1967, n. **476.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo annesso, e della Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli, concluse a Roma il 28 aprile 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti, conclusi a Roma il 28 aprile 1964, tra l'Italia e la Francia:

a) Convenzione per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti con Protocollo annesso;

b) Convenzione per i disegni e modelli.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 8 delle Convenzioni stesse.

Art. 3.

La spesa per le indennità ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero, effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione della Convenzione indicata nella lettera *b*) dell'articolo 1, sarà coperta, per ogni esercizio, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla soprattassa prevista nell'articolo 1 della Convenzione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, e Protocollo annesso (Roma, 28 aprile 1964).

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, DES INDICATIONS DE PROVENANCE ET DES DÉNOMINATIONS DE CERTAINS PRODUITS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

ET

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE

Conscients de l'intérêt que présentent pour chacun des Etats contractants la protection contre la concurrence déloyale des produits naturels ou fabriqués et notamment la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et d'autres dénominations, réservées à certains produits et marchandises déterminés;

Désireux, dans cet esprit, de réviser l'Accord relatif à la protection des appellations d'origine et à la sauvegarde des dénominations de certains produits, conclu à Rome, le 29 mai 1948, entre la France et l'Italie,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE:

Monsieur Giuseppe TALAMO ATENOLFI BRANCACCIO di CASTELNUOVO, Ambassadeur d'Italie,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE:

Monsieur Lucien HUBERT, Conseiller d'Etat en Service Extraordinaire, Directeur du Service Juridique du Ministère des Affaires Etrangères, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Chacun des Etats contractants s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer efficacement la protection des produits naturels et fabriqués, originaires du territoire de l'autre Etat, contre la concurrence déloyale dans l'exercice du commerce et pour assurer une protection efficace aux dénominations figurant aux annexes A et B à la présente Convention, conformément aux dispositions des articles 2 à 6 ci-après.

Article 2

Les dénominations figurant à l'annexe A à la présente Convention sont réservées exclusivement, sur le territoire de la République Italienne, aux produits ou marchandises français et elles ne peuvent y être utilisées que dans les conditions prévues par la législation de la République Française.

Article 3

Les dénominations figurant à l'annexe B à la présente Convention sont réservées exclusivement, sur le territoire de la République Française, aux produits ou marchandises italiens et elles ne peuvent y être utilisées que dans les conditions prévues par la législation de la République Italienne.

Article 4

L'inscription sur les listes figurant aux annexes A et B à la présente Convention de dénominations couvrant des produits ou marchandises ne porte pas atteinte aux dispositions réglementant, dans chacun des Etats contractants, l'importation de ces produits ou de ces marchandises.

Article 5

1. L'utilisation, dans l'exercice du commerce, en contravention des dispositions des articles 2 et 3, de l'une des dénominations figurant aux annexes A et B à la présente Convention sur tous produits ou marchandises ou sur leur conditionnement ou sur leur emballage extérieur ou sur des factures, lettres de voiture ou au-

tres documents commerciaux ainsi que dans la publicité, est réprimée, sur le plan judiciaire ou administratif, par tous moyens prévus par la législation respective de chaqun des Etats contractants, y compris par la saisie, dans la mesure où cette législation le permet.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent même lorsque les dénominations figurant aux annexes A et B à la présente Convention sont utilisées soit en traduction, soit avec l'indication de la provenance véritable, soit avec l'adjonction de termes tels que « genre », « type », « façon », « imitation », ou similaires.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits ou marchandises en transit.

Article 6

Les dispositions de l'article 5 de la présente Convention s'appliquent également lorsque, sur les produits ou marchandises, sur leur conditionnement ou leur emballage extérieur, ainsi que sur les factures, lettres de voiture ou autres documents commerciaux, ou dans la publicité, sont utilisées:

a) soit des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l'origine, la nature, la variété ou les qualités substantielles des produits ou marchandises résultant directement ou indirectement de désignations, marques, noms, inscriptions ou illustrations;

b) soit des indications auxquelles ces produits ou marchandises n'ont pas droit selon les dispositions de la législation du pays d'origine.

Article 7

1. La protection prévue aux articles 5 et 6 de la présente Convention est de droit.

2. Chacun des Etats contractants a la faculté de notifier à l'autre Etat que l'importation dans ce dernier Etat de produits ou marchandises couverts par l'une des dénominations figurant aux annexes A et B à la présente Convention ne doit être autorisée que si ces produits ou marchandises sont accompagnés d'un document justifiant qu'il ont droit à ladite dénomination. En pareil cas, les produits ou marchandises non accompagnés de ce document sont refoulés à l'importation.

3. L'Etat contractant qui fait usage de la faculté visée à l'alinéa 2 ci-dessus indique à l'autre Etat les autorités qui ont qualité pour délivrer le document. Un specimen du document doit accompagner la notification.

Article 8

Les listes figurant aux annexes A et B à la présente Convention peuvent être modifiées ou étendues en vertu d'une communication écrite faite par l'un des Etats contractants, sous réserve de l'accord de l'autre Partie. Toutefois, chacun des Etats contractants peut réduire la liste des dénominations couvrant les produits ou marchandises originaires de son territoire sans l'accord de l'autre Partie.

Article 9

Les dispositions de la présente Convention n'excluent pas la protection qui est ou sera accordée dans l'un des Etats contractants, en vertu de sa législation interne ou d'autres conventions internationales, aux dénominations de l'autre Etat figurant aux annexes A et B à la présente Convention.

Article 10

1. La Commission mixte instituée par l'article 5 de l'Accord du 29 mai 1948 est chargée de faciliter l'exécution de la présente Convention.

Elle a notamment pour tâches:

a) l'établissement ou l'amélioration d'une législation similaire ou parallèle sur les appellations d'origine, les indications de provenance et sur la protection contre la concurrence déloyale;

b) l'étude des moyens les plus efficaces en vue de protéger conjointement les appellations d'origine françaises et italiennes dans les Etats tiers;

c) l'examen des propositions de modification ou d'extension des listes figurant aux annexes A et B;

d) l'étude de toutes questions liées à l'application de la présente Convention.

2. Chacun des Etats contractants a la faculté de demander la réunion de la Commission mixte.

Article 11

1. La présente Convention est soumise à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Paris aussitôt que possible.

2. La présente Convention entre en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification et reste en vigueur sans limitation de durée. Elle se substitue, dès son entrée en vigueur, à l'Accord du 29 mai 1948.

3. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la présente Convention en donnant à cet effet un préavis écrit d'un an à l'autre Etat.

En FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

FAIT à Rome, le 28 Avril 1964 en deux exemplaires.

TALAMO LUCIEN HUBERT

PROTOCOLE

L'inscription sur les listes annexées à la présente Convention de dénominations de fromages de l'un des deux Pays qui figurent ou pourront figurer à l'Annexe B de la Convention internationale signée à Stresa le 1er juin 1951 ne porte pas atteinte aux droits reconnus à l'autre Pays d'utiliser ces dénominations dans les conditions prévues par ladite Convention.

TALAMO LUCIEN HUBERT

ANNEXE A

I

VINS ET SPIRITUEUX

A) VINS ET EAUX-DE-VIE À APPELLATION D'ORIGINE CONTROLÉE

a) Vins

Région d'Alsace

Vin d'Alsace accompagnée ou non d'un nom de cépage tel que Riesling, Sylvaner, Traminer, etc......

Région de Bordeaux

Barsac
Blayais
Blaye
Bordeaux
Bordeaux clairet
Bordeaux Côtes de Castillon
Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux rosé
Bordeaux supérieur
Bourg
Bourgeais
Cérons
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire
Côtes de Bourg
Côtes Canon Fronsac
Côtes de Fronsac
Entre-deux-Mers
Entre-deux-Mers Haut-Benauge
Graves
Graves Supérieures
Graves de Vayres
Haut-Médoc
Lalande de Pomerol
Listrac
Loupiac
Lussac-Saint-Emilion
Margaux
Médoc
Montagne-Saint-Emilion
Moulis
Moulis-en-Médoc
Néac
Parsac-Saint-Emilion
Pauillac
Pomerol
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux
Premières Côtes de Bordeaux suivie de l'un des noms de communes indiqués ci-après:
Cadillac
Gabarnac
Puisseguin-Saint-Emilion
Sables-Saint-Emilion
Sainte-Croix-du-Mont
Saint-Emilion
Saint-Estèphe
Sainte-Foy-Bordeaux
Saint-Georges - Saint-Emilion
Saint-Julien
Sauternes

Région de Bourgogne, Mâconnais, Beaujolais

Aloxe-Corton
Auxey-Duresses
Bâtard-Montrachet
Beaujolais
Beaujolais suivie de l'un des noms de communes indiqués ci-après:
Arbuisonnas
Beaujeu
Blacé
Cercié
Chanes
La Chapelle-de-Guinchay
Charentay
Chenas
Chiroubles
Denicé
Durette
Emeringes
Fleurie
Juliénas
Jullié
Lancié
Lantigné
Le Perréon
Leynes
Montmelas
Odenas
Pruzilly
Quincié
Régnié
Rivolet
Romanèche
Saint-Amour-Bellevue
Saint-Etienne - des-Oullères
Sant-Etienne - la-Varenne
Saint-Julien
Saint-Lager
Saint-Symphorien-d'Ancelles
Saint-Vérand
Salles
Vaux
Villié-Morgon
Beaujolais-Villages
Beaujolais supérieur
Beaune
Bienvenues - Bâtard - Montrachet
Blagny
Bonnes Mares
Bourgogne
Bourgogne Aligoté
Bourgogne clairet
Bourgogne clairet ou Bourgogne rosé Marsannay ou Marsannay la Côte
Bourgogne grand ordinaire
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune
Bourgogne ordinaire
Bourgogne Passe - Tout - Grain
Bourgogne rosé
Bourgogne vin fin des Hautes-Côtes de Nuits
Brouilly
Chablis
Chablis Grand Cru
Chablis Premier Cru
Chambertin
Chambertin-Clos-de-Bèze
Chambolle-Musigny
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet
Cheilly-les-Maranges
Chenas
Chevalier-Montrachet
Chiroubles
Chorez-les-Beaune
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos de Vougeot
Clos Saint-Denis
Corton
Corton-Charlemagne
Côte-de-Beaune
Côte-de-Beaune-Villages
Côte-de-Beaune précédée de l'un des noms de communes indiqués ci-après:
Auxey-Duresses
Blagny
Chassagne-Montrachet
Cheilly-les-Maranges
Chorey-les-Beaune
Dezize-les-Maranges
Ladoix
Meursault
Monthélie
Pernand-Vergelesses
Puligny-Montrachet
Saint-Aubin
Sampigny-les-Maranges
Santenay
Savigny
Côte de Brouilly
Criots-Bâtard-Montrachet
Dezize-les-Maranges
Echezeaux
Fixin
Fleurie
Gevrey-Chambertin
Givry
Grands-Echezeaux
Griotte-Chambertin
Juliénas
Ladoix
Latricières-Chambertin
Mâcon
Mâcon suivie de l'un des noms de communes indiqués ci-après:
Azé
Berzé-la-Ville
Berzé-le-Châtel
Bissy-la-Mâconnaise
Burgy
Bussières
Chaintres
Chânes
La Chapelle-de-Guinchay
Chardonnay
Charnay-les-Mâcon
Chasselas
Chevagny-les-Chevrières
Clessé
Crèches-sur-Saône
Cruzilles
Davayé
Fuissé
Grévilly
Hurigny
Igé
Leynes
Loché
Lugny
Milly-Lamartine
Montbellet
Péronne
Pierre-Clos
Prissé
Pruzilly
La Roche-Vineuse
Romanèche-Thorins
Saint-Amour-Bellevue
Saint-Gengoux-de-Scissé
Saint-Symphorien-d'Ancelles
Saint-Vérand
Sologny
Solutré-Pouilly
Uchizy
Vergisson
Verzé
Vinzelles
Viré
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Mercurey
Meursault
Montagny
Monthélie
Montrachet
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moulin-à-Vent
Musigny
Nuits
Nuits-Saint-Georges
Pernand-Vergelesses
Petit-Chablis
Pinot-Chardonnay-Mâcon
Pommard
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-Vinzelles
Puligny-Montrachet
Richebourg
Romanée (La)
Romanée-Conti
Romanée-Saint-Vivant
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint-Amour
Saint-Aubin
Saint-Romain
Sampigny-les-Maranges
Santenay
Savigny
La Tache
Vin fin de la Côte de Nuits
Volnay
Vosne-Romanée
Vougeot

Région de Champagne

Champagne
Rosé des Riceys

Région du Jura, des Côtes-du-Rhône et du Sud-Est

Arbois
Bandol
Bellet
Cassis
Château-Chalon
Château-Grillet
Châteauneuf-du-Pape
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette du Languedoc
Condrieu
Comas
Côtes du Jura
Côtes-du-Rhône
Côtes-du-Rhône suivie de l'un des noms de communes indiqués ci-après:
Cairanne
Chusclan
Gigondas
Laudun
Vacqueyras
Vinsobres
Côte-Rôtie
Crépy
Crozes-Hermitage
Hermitage
L'Etoile
Lirac
Palette
Saint-Joseph
Saint-Péray
Seyssel
Tavel

Région de la Vallée et des Coteaux de la Loire

Anjou
Anjou pétillant
Anjou rosé de Cabernet
Anjou Coteaux de la Loire
Anjou Coteaux de la Loire rosé de Cabernet
Blanc-Fumé de Pouilly
Bonnezeaux
Bourgueil
Chinon
Coteaux de l'Aubance
Coteaux de l'Aubance rosé de Cabernet
Coteaux du Layon
Coteaux du Layon rosé de Cabernet
Coteaux du Layon suivie de l'un des noms de communes indiqués ci-après:
Beaulieu-sur-Layon
Chaume
Faye d'Anjou
Rablay-sur-Layon
Rochefort
Saint-Aubin-du-Luigné
Saint-Lambert-du-Lattay
Coteaux du Loir
Jasnières
Menetou-Salon
Montlouis
Montlouis pétillant
Muscadet (non moscatello ou moscadetto)
Muscadet des Coteaux de la Loire
Muscadet de Sèvre-et-Maine
Pouilly-sur-Loire
Pouilly-Fumé
Quarts de Chaumes
Quincy
Reuilly
Rosé d'Anjou
Sancerre
Saint-Nicolas de Bourgueil
Savennières
Saumur
Saumur Champigny
Saumur pétillant
Saumur rosé de Cabernet
Touraine
Touraine pétillant
Touraine suivie de l'un des noms de communes indiqués ci-après:
Amboise
Azay-le-Rideau
Mesland
Vouvray
Vouvray pétillant

Région du Sud-Ouest

Bergerac
Bergerac Côte de Saussignac
Bergerac rosé
Blanquette de Limoux
Côtes de Bergerac
Côtes de Duras
Côtes de Montravel
Fitou
Gaillac
Gaillac Premières Côtes
Haut-Montravel
Jurançon
Limoux nature
Madiran
Monbazillac
Montravel
Pacherenc du Vic Bilh
Pécharmant
Rosette (non Rossetto)
Vin de Blanquette

b) Vins doux naturels et Vins de liqueur

Banyuls
Côtes d'Agly
Côtes de Haut-Roussillon
Frontignan
Grand Roussillon
Maury
Muscat de Beaumes de Venise
Muscat de Frontignan
Muscat de Lunel
Muscat de Rivesaltes
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois
Pineau des Charentes
Pineau charentais
Rasteau
Rivesaltes

c) Eaux-de-vie de vin

Région d'Armagnac

Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Ténarèze

Région de Cognac

Cognac
Bons-Bois
Borderies
Eau-de-vie des Charentes
Eau-de-vie de Cognac
Esprit de Cognac
Fine Champagne
Fins Bois
Grande Champagne
Grande Fine Champagne
Petite Champagne

d) Autres eaux-de-vie

Calvados du Pays d'Auge

B) EAUX-DE-VIE À APPELLATION D'ORIGINE RÉGLEMENTÉE

Calvados
Calvados de l'Avranchin
Calvados du Cotentin
Calvados du Domfrontais
Calvados du Mortanais
Calvados du Pays de Bray
Calvados du Pays du Merlerault
Calvados du Pays de la Risle
Calvados du Perche
Calvados de la Vallée de l'Orne
Eau-de-vie de cidre originaire de Bretagne
Eau-de-vie de cidre originaire du Maine
Eau-de-vie de cidre originaire de Normandie
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de marc d'Auvergne
Eau-de-vie de marc de Bourgogne ou Marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Bugey
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc de Champagne ou Marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de la Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de vin de Faugères
Eau-de-vie de vin originaire de la Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire de la Provence
Mirabelle de Lorraine

C) VINS DELIMITES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE (V. D. Q. S.)

Centre-Ouest

Coteaux d'Ancenis
Coteaux du Giennois ou Côtes de Gien
Côtes d'Auvergne
Gros Plant du Pays Nantais
Mont-près-Chambord Cour Cheverny
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Vin d'Auvergne
Vin de l'Orléanais

Lorraine

Côtes de Toul
Vin de Moselle

Lyonnais

Côtes du Forez
Vin de Renaison Côte Roannaise
Vin du Lyonnais

Midi

Cabrières
Coteaux du Languedoc
Coteaux de la Méjanelle
Coteaux de Sant-Christol
Coteaux de Verargues
Côtes du Vivarais
La Clape
Corbières
Corbières du Roussillon
Corbières Supérieures
Corbières Supérieures du Roussillon
Costières du Gard
Faugères
Minervois
Montpeyroux
Picpoul de Pinet
Pic-Saint-Loup
Quatourze
Roussillon Dels Aspres
Saint-Chinian
Saint-Drezery
Saint-Georges d'Orques
Saint-Saturnin

Savoie-Dauphiné

Roussette de Savoie
Vin du Bugey et Roussette du Bugey
Vin de Savoie
Vin de Savoie roussette

Sud-Est

Coteaux de Pierrevert
Côtes de Provence

Sud-Ouest

Cahors
Côtes de Buzet
Côtes du Marmandais
Fronton - Côtes de Fronton
Tursan
Villaudric
Vin de Béarn ou Béarn
Vin d'Irouléguy
Vin de Lavilledieu

Vallée du Rhône

Coteaux d'Aix-en-Provence ou Coteaux d'Aix-en-Provence Coteaux des Baux
Coteaux du Luberon
Côtes du Ventoux
Haut-Comtat
Vin de Châtillon-en-Diois

D) APPELLATIONS D'ORIGINE ALSACIENNES

Kaefferkopf
Sonnenglanz

Communes viticoles ayant droit à l'appellation « Vin d'Alsace »

Ammerschwihr
Andlau
Avolsheim
Balbronn
Barr
Beblenheim
Bennwihr
Bergbieten
Bergheim
Bergholtz
Bergholtz-Zell
Bernardswiller
Bernardville
Bischoffsheim
Blienschwiller
Boersch
Bourgheim
Cernay
Catenois
Cleebourg
Colmar
Dahlenheim
Dambach-la-Ville
Dangolsheim
Dieffenthal
Dorlisheim
Eguisheim
Eichhoffen
Epfig
Ergersheim
Furdenheim
Gertwiller
Goxwiller
Gresswiller
Gueberschwihr
Guebwiller
Hattstatt
Heiligenstein
Hunawihr
Hurtigheim
Husseren-les-Châteaux
Ingersheim
Irmstett
Itterswiller
Katzenthal
Kaysersberg
Kientzheim
Kintzheim
Kirchheim
Marlenheim
Mittelbergheim
Mittelwihr
Molsheim
Mutzig
Niedermorschwihr
Nordheim
Nothalten
Obermorschwihr
Obernai
Orschwihr
Orschwiller
Ottrott
Pfaffenheim
Reichsfeld
Ribeauvillé
Riquewihr
Rodern
Rohrschwihr
Rosenwiller
Rosheim
Rott
Rouffach
Sant-Hippolyte
Saint-Pierre
Scharrachbergheim
Scherwiller
Sigolsheim
Soultz
Soultz-les-Bains
Soultzmatt
Steinseltz
Thann
Traenheim
Turckheim
Voegtdingshoffen
Walbach
Wangen
Westhalten
Westhoffen
Wihr-au-Val
Wintzenheim
Wolxheim
Wuenheim
Zellenberg
Zimmerbach

E) AUTRES APPELLATIONS D'ORIGINE

Vin nature de la Champagne

F) LIQUEURS

Cassis de Dijon

G) SPIRITUEUX

Vermouth de Chambéry

H) RHUMS

Rhum des Antilles
Rhum de la Guadeloupe
Rhum de la Guyane française
Rhum de la Martinique
Rhum de la Nouvelle Calédonie
Rhum de la Réunion
Rhum de Tahiti

II
AUTRES PRODUITS AGRICOLES

Fromages

Bleu des Causses
Cantal
Fromages Bleu du Haut-Jura - Gex - Septmoncel
Gruyère de Comté ou Comté
Maroilles
Reblochon
Roquefort
Saint-Nectaire

Fruits

Chasselas de Moissac
Noix de Grenoble

Légumes

Lentilles vertes du Puy

Produits divers

Foin de Crau
Miel de Lorraine
Miel des Vosges, montagne ou plaine

Volailles

Volaille de Bresse

III
PRODUITS INDUSTRIELS

Dentelle du Puy
Emaux de Limoges
Poterie de Vallauris
Mouchoirs et Toile de Cholet

ANNEXE B

VINI

Vermouth italiano

Piemonte

Barolo
Barbera d'Alba
Barbera d'Asti
Barbaresco
Freisa di Chieri
Freisa d'Asti
Gattinara
Grignolino d'Asti
Nebiolo d'Alba
Nebiolo piemontese
Brachetto d'Asti
Cortese dell'Alto Monferrato
Carema
Dolcetto delle Langhe e d'Ovada
Bonarda d'Asti
Asti spumante o Asti
Moscato d'Asti
Caluso passito
Vermouth di Torino o Torino o Gran Torino

Lombardia

Valtellina:
  Grumello
  Inferno
  Sassella
  Valgella
Frecciarossa di Casteggio
Moscato di Casteggio
Vini del Garda
Lugana
Oltrepò pavese:
  Bianco Cortese dell'Oltrepò pavese
  Riesling dell'Oltrepò pavese
  Barbera dell'Oltrepò pavese
  Barbacarlo dell'Oltrepò pavese
  Gran Spumante Riserva « La Versa »
Gran Moscato Fior di arancio « La Versa »
Clastidium bianco di Casteggio
Clastidium rosso di Casteggio
Clastidium rosato di Casteggio
Riserva Oltrepò pavese rosso (Antico Piemonte Riserva Oltrepò)
Prosecco bianco dell'Oltrepò pavese
Sangue di Giuda rosso dell'Oltrepò pavese
Clastidium bianco
Riserva di Casteggio
Buttafuoco rosso dell'Oltrepò pavese

Liguria

Cinqueterre
Coronata
Polcevera
Vermentino Ligure
Dolceacqua

Trentino-Alto Adige

Denominazione italiana	Denominazione corrispondente tedesca
Caldaro	Kalterer
Lago di Caldaro	Kalterersee
Santa Maddalena	St. Magdalener
Appiano	Eppaner
Termeno	Traminer
Terlano	Terlaner
Maranese di Collina	Kuchelberger
Lagarino Rosato di Gries	Lagrein-Kretzer-Gries
Valdadige	Etschthaler
Marzemino di Isera	
Teroldego rotagliano	
Moscato Atestino	
Colli Trentini	
Merlot Trentino	
Casteller	
Sorni	
Vallagarina	

Veneto

Soave
Bardolino
Valpolicella
Prosecco dei Colli Trevigiani
Prosecco di Conegliano
Garganega di Gambellara
Colli Euganei Bianco e Rosso
Colli Trevigiani
Rosso dei Colli Veronesi
Bianco e Rosso di Breganze
Bianco e Rosso dei Colli Berici
Merlot delle Venezie
Moscato d'Arquà
Valpantena
Recioto Veronese
Vino Veronese
Aleatico della Venezia Euganea (o del Veneto)
Malvasia della Venezia Euganea (o del Veneto)
Moscato della Venezia Euganea (o del Veneto)

Friuli - Venezia Giulia

Bianco dei Colli Friulani
Rosso dei Colli Friulani
Bianco dei Colli Goriziani
Rosso dei Colli Goriziani

Emilia - Romagna

Lambrusco di Sorbara
Sangiovese di Romagna
Albana di Romagna

Toscana

Chianti
Chianti classico
Chianti Colli Aretini
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colli Senesi
Chianti Colline Pisane
Chianti di Montalbano
Chianti Rufina
Brolio
Vin Nobile di Montepulciano
Vernaccia di San Gemignano
Monte Carlo bianco e rosso
Bianco dell'Elba
Brunello di Montalcino
Vin Santo toscano
Moscatello di Montalcino
Aleatico di Portoferraio

Marche

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Rosso Piceno

Umbria

Orvieto

Lazio

Vino dei Castelli Romani
Colli Albani
Colli Lanuviani
Colonna
Frascati
Marino
Montecompatri
Velletri
Est-est-est di Montefiascone
Cesanese del Piglio
Malvasia di Grottaferrata o Grottaferrata
Moscato di Terracina
Aleatico Viterbese

Abruzzi e Molise

Trebbiano di Abruzzo
Montepulciano di Abruzzo
Cerasuolo di Abruzzo

Campania

Capri
Lacrima Christi del Vesuvio
Gragnano
Falerno
Greco del Tufo
Fiano di Avellino
Ravello
Vesuvio
Conca
Taurasi
Solopaca

Puglie

Sansevero
Torre Giulia di Cerignola
Santo Stefano di Cerignola
Aleatico di Puglia
Moscato del Salento o Salento
Castel del Monte
Martinafranca
Squinzano
Barletta
Locorotondo
Moscato di Trani
Malvasia di Brindisi
Castell'Acquaro
Primitivi di Manduria e del Tarantino

Lucania

Aglianico del Vulture
Malvasia di Lucania
Moscato di Lucania

Calabria

Savuto
Cirò di Calabria
Greco di Gerace
Lagrima di Castrovillari
Moscato di Cosenza

Sicilia

Corvo di Casteldaccia
Lo Zucco secco
Moscato Lo Zucco
Etna
Faro
Eloro
Mamertino
Cerasuolo o Frappato di Vittoria
Moscato di Noto
Moscato di Siracusa
Moscato di Pantelleria
Malvasia di Lipari
Marsala
Bianco di Alcamo

Sardegna

Girò di Sardegna
Monica di Sardegna
Nasco
Moscato del Campidano
Moscato di Tempio
Malvasia di Bosa
Vernaccia di Sardegna
Nuragus
Vermentino di Gallura
Oliena
Cannunau di Sardegna

ACQUEVITI

Grappa italiana (Acquavite di vinaccia italiana)
Arzente (Acquavite di vino italiana)
Grappa di Barolo

LIQUORI

Centerbe d'Abruzzo
Villacidro
Corfinio

ACQUE MINERALI

S. Pellegrino (Bergamo)	« Acqua Minerale S. Pellegrino »
Recoaro (Vicenza)	« Acqua Minerale Sorgente Lizzarda-Recoaro »
	« Acqua oligo - minerale Sorgente Lora-Recoaro »
Bognanco (Novara)	« Acqua Minerale naturale Fonte Ausonia »
	« Acqua Minerale naturale Fonte San Lorenzo »
Chianciano (Siena)	« Santa Acqua di Chianciano »
	« Sali epato - biliari di Chianciano »
Nepi (Viterbo)	« Acqua di Nepi »
S. Andrea (Parma)	« Acqua Minerale S. Andrea »
Crodo (Novara)	« Acqua Minerale Crodo: Valle d'Oro »
	« Acqua Minerale Crodo: Cistella »
	« Acqua Minerale Crodo: Lisiel »
S. Bernardo (Cuneo)	« Acqua Naturale S. Bernardo »
Castroreale Terme (Messina)	« Acqua Minerale Ciappazzi »
Fiuggi (Frosinone)	« Acqua di Fiuggi »
	« Acqua Anticolana »
Sangemini (Terni)	« Acqua di Sangemini »
	« Acqua Minerale Ferrarelle »
Monticchio (Potenza)	« Acqua Minerale di Monticchio »

PRODOTTI CASEARI

Parmigiano Reggiano
Grana Padano
Grana
Gorgonzola
Fontina
Fontal
Asiago
Montasio
Taleggio
Italico
Caciocavallo
Pecorino Canestrato Siciliano
Pecorino di Moliterno
Fiore Sardo
Mozzarella
Scamorza
Crescenza
Pannerone Pròvola
Pressato
Brà
Toma (non Tome)
Bitto
Provolone
Robbiola
Robiola
Stracchino
Mascherpone
Pecorino Romano
Robiolina
Canestrato pugliese
Cotronese
Provatura
Quartirolo
Ragusano

FRUTTA E ORTAGGI

Limoni

Limoni di Favazzina
Verdelli di Sicilia

Arance

Tarocco di Lentini
Sanguinella di Santa Maria di Licordia
Moro di Lentini
Ovale di Lentini
Sang Sang di Paternò

Mandarini

Mandarini di Paternò

Cedri

Cedro di Diamante

Pistacchi

Pistacchio di Bronte

Uve da tavola

Regina di Puglie
Pergolona dell'Abruzzo
Moscato di Lipari
Zibibbo di Pantelleria
Moscato di Terracina

Ciliege

Duroni di Cesena

Olive

Oliva ascolana

Mandorle

Mandorle di Avola

Noci

Noci di sorrento

Lenticchie

Lenticchie di Onano

Nocciole

Nocciole di Avellino

Castagne

Marroni di Cuneo

Tartufi

Tartufo di Norcia
Tartufo di Alba

Pomodori

Tondo liscio di Sicilia
Pomodoro di Francavilla

Piselli

Verdone di Pedaso
Bianco di Bisceglie

Cipolle

Ramata vera di Parma
Cipolla di Tropea

Carciofi

Carciofo romanesco
Carciofo empolese
Carciofo di Niscemi

Cetrioli

Cetriolo di Polignano

Cavolfiori

Cavolfiore Jesino

Peperoni

Peperone di Napoli

Patate

Patate novelle di Puglie
Patate novelle di Sicilia

RISI

Riso italiano
Arborio italiano
Carnaroli italiano
Razza 82 oppure R 82 italiano
Rinaldo Bersani oppure R.B. italiano
Razza 77 oppure R. 77 italiano
Rizzotto italiano
Gigante Vercelli italiano
Vialone italiano
Maratelli italiano
Stirpe 136 italiano
Ardizzone italiano
Originario italiano

PRODOTTI DELLA MENSA E DELLA TAVOLA

Grissino torinese
Grissino italiano
Mostarda veneta
Mostarda di Cremona

PRODOTTI CONSERVATI (Conserve animali - Salumi)

Prosciutto di S. Daniele
Prosciutto di Parma
Salame italiano
Salame di Milano
Salame di Felino
Salame di Fabriano
Salame di Secondigliano
Salame di Cremona
Salame brianzolo
Mortadella di Bologna
Zampone di Modena
Zampone italiano
Cotechino italiano
Cotechino di Modena
Salamini italiani alla cacciatora
Lonza italiana

PRODOTTI DOLCIARI

Panettone di Milano
Panforte di Siena
Torrone di Cremona
Torrone di Benevento
Amaretti di Saronno
Pandoro di Verona
Gianduiotto di Torino
Caramella di Torino
Baicoli di Venezia
Ricciarelli di Siena
Baci di Perugia
Mandorlato di Cologna Veneta
Cavallucci di Siena
Copate di Siena
Biscotti di Novara

OLII ESSENZIALI ED ESSENZE

Menta di Pancalieri
Violetta di Parma
Bergamotto di Calabria
Arancio dolce di Sicilia
Arancio dolce di Calabria
Limone di Sicilia
Mandarino di Sicilia
Neroli d'Italia
Menta d'Italia o italiana
Timo rosso di Sicilia

PRODOTTI DEL CUOIO E DELLE PELLI

Calzature di Varese
Calzature di Vigevano
Scarpette e pantofole di S. Daniele del Friuli

PRODOTTI TESSILI

Merletti e ricami di Assisi, Bosa, Burano, Cantù, Firenze, Pescocostanzo, Scanno, Santa Margherita, Venezia, Offida.
Cappello di paglia di Firenze
Trecce Magline o Milan
Paglie Fiorentine
Cestinerie di Marostica, Acquarica del Capo e Sarde
Stoffe stampate « a ruggine » di Romagna
Tappeti sardi
Pezzotti della Valtellina
Seterie di Como

CERAMICHE E MAIOLICHE ARTISTICHE, VETRI E VETRERIE

Ceramiche e maioliche artistiche di:
Albissola, Assisi, Caltagirone, Castelli, Deruta, Doccia, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Laveno, Montelupo Fiorentino, Nove, Oristano, Pesaro, Salerno, Sassari, Vietri sul Mare, Vinovo.
Perle, conterie e lavori di conterie veneziane
Vetri e vetrerie di Empoli e di Murano
Fiasco toscano

DIVERSI

Alabastro di Volterra
Cammei e coralli di Torre del Greco
Intarsi di Sorrento
Sculture in legno di Val Gardena
Coltellerie di Maniago
Fisarmoniche e voci di fisarmoniche italiane o marchigiane
Miele d'Abruzzo

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Convenzione tra l'Italia e la Francia per i disegni e modelli
(Roma, 28 aprile 1964)

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR LES DESSINS ET MODÈLES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE

Désireux de faciliter dans chacun des deux Etats le dépôt des dessins et modèles,

Sont convenus de conclure une convention à cette fin et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE:

Monsieur Giuseppe TALAMO ATENOLFI BRANCACCIO di CASTELNUOVO, Ambassadeur d'Italie,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE:

Monsieur Lucien HUBERT, Conseiller d'Etat en Service Extraordinaire, Directeur du Service Juridique du Ministère des Affaires Etrangères, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Tout dessin ou modèle régulièrement déposé avec publicité, dans l'un des deux Pays, par un ressortissant de ce Pays, est protégé sur le territoire de l'autre, pourvu que le déposant en ait formé la requête expresse au moment du dépôt, ait satisfait aux conditions prévues à l'article 3 de la présente Convention, et ait acquitté une surtaxe de 50 %.

Article 2

Le dépôt effectué en Italie produit en France les mêmes effets que s'il y avait été directement effectué à la même date. Le dépôt effectué en France produit en Italie les mêmes effets que s'il y avait été directement effectué à la même date et que si un brevet de modèle industriel y avait été délivré.

Article 3

Le dépôt doit être effectué sous forme de reproductions graphiques ou photographiques; toutefois, les modèles n'ayant que deux dimensions peuvent être déposés sous forme d'échantillons sur planches.

Les dimensions des reproductions ou planches déposées ne doivent pas dépasser 21 sur 33 cm. Les mêmes maxima s'appliquent aux légendes qui peuvent être jointes aux dessins ou modèles déposés, chaque légende devant figurer au recto d'un seul feuillet.

Un exemplaire supplémentaire de chacune de ces pièces, destiné à l'Administration de l'autre Pays, doit être remis par le déposant.

Article 4

L'Administration qui a reçu le dépôt transmet un exemplaire du dessin ou modèle et, éventuellement, de la légende à l'Administration de l'autre Pays qui, dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de cet envoi, rend public le dessin ou modèle.

Aucune poursuite ne peut être intentée dans cet autre Pays avant que la pubblicité y ait été effectuée.

Article 5

La présente Convention ne s'applique pas aux modèles d'utilité.

Article 6

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'aux dessins et modèles déposés après son entrée en vigueur.

Article 7

La présente Convention est applicable, en ce qui concerne la République Française, aux départements métropolitains, aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer.

Article 8

1 — La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Paris aussitôt que possible.

2 — La présente Convention entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. Elle restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit, pour chacun des Etats contractants, de la dénoncer en donnant un préavis écrit d'un an à cet effet à l'autre Etat.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

FAIT à Rome, le 28 Avril 1964 en deux exemplaires originaux.

TALAMO LUCIEN HUBERT

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 26 giugno 1967, n. **477**.

Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è sostituito dal seguente:

« Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto il diritto di lire 100 per ogni facciata. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Per gli atti di protesto il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **478**.

Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente l'emanazione del regolamento di esecu-

zione delle disposizioni relative alla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigianali ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

MORO — PASTORE — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 160. — GRECO

Regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

Art 1.

Beneficiari della riserva

Beneficiano della riserva del 30 per cento le imprese industriali e artigiane che abbiano stabilimenti e impianti fissi ubicati nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modifiche e integrazioni, nonchè nei territori indicati nell'art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modifiche e aggiunte.

Non rientrano nella quota di riserva le forniture e le lavorazioni consistenti nel puro e semplice montaggio di apparecchiature e parti staccate prodotte in stabilimenti ubicati in territori diversi da quelli indicati nel comma precedente. La detta disposizione si applica anche in caso di condizionamento finale di prodotti.

E' fatto obbligo ai beneficiari di eseguire le forniture e le lavorazioni della quota riservata esclusivamente in stabilimenti situati nei territori sopracitati.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle imprese beneficiarie, salvo il provvedimento di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, può comportare la esclusione delle imprese stesse da successive gare ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 68 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 2.

Obbligati alla riserva

Sono tenuti alla riserva di cui al precedente articolo, tutte le Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le Aziende autonome, nonchè gli Enti pubblici indicati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dello art. 16, terzo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di percentuale riservata contenute in altri provvedimenti legislativi.

Art. 3.

Elenchi delle imprese

Al fine della individuazione delle imprese di cui al precedente art. 1, ogni Amministrazione ed Ente tenuto alla riserva curerà la compilazione di un elenco, nel quale le singole imprese saranno distinte in relazione alla specifica attività esercitata.

L'iscrizione in detti elenchi avrà luogo su domanda delle imprese interessate o d'ufficio, per l'iscrizione d'ufficio le Amministrazioni e gli Enti si avvarranno della collaborazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Copia degli elenchi e dei relativi aggiornamenti dovrà essere trasmessa al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

La mancanza dell'elenco per un qualsiasi settore industriale o artigiano non esime l'Amministrazione o l'Ente dall'obbligo di bandire una gara riservata, a norma dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 4.

Oggetto della riserva

Costituiscono oggetto della riserva le forniture occorrenti alle Amministrazioni e agli Enti e le lavorazioni di loro competenza, ivi comprese le forniture di materiali destinati alla esecuzione di opere pubbliche e alle costruzioni di immobili e relativi lavori di riparazione, manutenzione, ripristino ed ammodernamento, in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento vigente esse vengano affidate.

Art. 5.

Appalti e subappalti

Le Amministrazioni e gli Enti tenuti alla riserva, qualora ricorrano, per le forniture e le lavorazioni di cui all'art. 4, ad appalti conferiti in qualunque forma ad altri enti o privati, dovranno inserire nei relativi capitolati e contratti una clausola idonea a garantire la osservanza della riserva di cui all'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in caso di subappalto quando esso sia consentito da particolari disposizioni di legge.

Art. 6.

Quota di riserva

La quota di riserva va determinata, sull'importo dei contratti da stipulare in ciascun anno per forniture e lavorazioni di cui all'art. 4.

Per le forniture e le lavorazioni non eseguibili nei territori di cui all'art. 1 o non frazionabili, dovranno adottarsi compensazioni tali da assicurare, nei modi previsti dal presente regolamento, l'osservanza delle quote di riserva.

Le compensazioni di cui al precedente comma, da effettuarsi con il ricupero della quota esclusa dalla riserva mediante un proporzionale aumento di altre forniture e lavorazioni, dovranno essere adottate nella stessa categoria merceologica a favore della quale non si sia potuto procedere all'assegnazione della quota di riserva o, in quanto non possibile, nella categoria più similare.

Vanno considerate non eseguibili le forniture e le lavorazioni che non possono essere affidate a imprese operanti nei territori di cui al precedente art. 1 per carenza di specializzazione o di attrezzatura. Ai fini suddetti sono considerate del pari non eseguibili le forniture e le lavorazioni nel caso in cui per l'affidamento delle stesse non vi sia un numero tale di imprese da permettere l'espletamento di una pubblica gara o di una licitazione privata e non ricorrano i presupposti per addivenire alla trattativa privata.

Vanno considerate non frazionabili le forniture e le lavorazioni per le quali non sia possibile la suddivisione in quote per motivi tecnici.

Art. 7.

Esperimento delle gare

Le Amministrazioni e gli Enti tenuti alla riserva devono, per ciascuna fornitura e lavorazione, provvedere alla divisione in lotti, affinchè una quota corrispondente al 30 per cento dello importo della fornitura o lavorazione possa essere riservata alle imprese industriali e artigiane localizzate nei territori di cui all'art. 1. La divisione in lotti non dovrà essere fatta nel caso in cui si intenda destinare il totale della fornitura e della

lavorazione esclusivamente alle imprese di cui all'art. 1, per raggiungere, ai fini della compensazione di cui al precedente articolo, la quota di riserva del 30 per cento.

Le quote riservate devono, se possibile, essere ulteriormente suddivise, al fine di consentire la partecipazione alle gare delle piccole imprese industriali e artigiane.

Le quote riservate devono formare oggetto di gare separate, da effettuarsi contemporaneamente alle corrispondenti gare a carattere nazionale.

Qualora la gara separata risulti deserta o comunque non si pervenga alla sua approvazione definitiva, dovrà essere ripetuta entro il termine di 60 giorni dalla dichiarazione di diserzione o dall'annullamento, previa eventuale revisione delle condizioni di gara, che tenga conto delle oggettive situazioni tecnico-economiche delle imprese operanti nei territori interessati.

Se anche il secondo esperimento abbia esito negativo, alla Amministrazione o all'Ente che l'hanno bandito è data la facoltà di commettere, mediante gara su piano nazionale, le forniture e le lavorazioni che sono state oggetto della gara separata, fermo restando l'obbligo dei committenti, per le quote riservate e non assegnate, di ricorrere alla procedura di compensazione di cui al comma secondo e terzo dell'art. 6.

Qualora aggiudicataria di una gara a carattere nazionale sia una impresa avente i requisiti di cui all'art. 1, l'importo della relativa fornitura o lavorazione non può essere imputato alla quota di riserva.

Art. 8.

Pubblicità delle gare

Le Amministrazioni e gli Enti tenuti all'osservanza della quota di riserva dovranno assicurare la massima pubblicità, sia agli avvisi che ai bandi delle gare da effettuare.

A tal fine le relative comunicazioni devono essere tempestivamente inviate a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Provincie interessate per la sollecita pubblicazione nei loro bollettini o notiziari, ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, alle Commissioni provinciali per l'artigianato e alle locali Unioni degli industriali.

Copia delle suddette comunicazioni va trasmessa per informazione al Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 9.

Bandi gara e contratti

Nei bandi di gara aventi per oggetto forniture e lavorazioni, compresi quelli relativi alle gare separate di cui al precedente art. 7, le Amministrazioni e gli Enti obbligati alla quota di riserva devono espressamente indicare quale percentuale della fornitura o della lavorazione viene riservata alle imprese di cui all'art. 1, ovvero i motivi della non eseguibilità o della non frazionabilità ai sensi dell'art. 6.

Qualora si proceda a trattativa privata, l'indicazione dei motivi della non eseguibilità o della non frazionabilità deve risultare dal contratto.

Nei contratti stipulati con le imprese di cui all'art. 1, in applicazione del presente regolamento, deve essere espressamente indicato che le forniture e le lavorazioni che ne costituiscono l'oggetto sono assegnate in osservanza dell'obbligo prescritto dall'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Art. 10.

Obblighi delle Amministrazioni e degli Enti

Ai fini della determinazione della quota di riserva di cui ai precedenti articoli, le Amministrazioni e gli Enti sono obbligati a tenere e ad aggiornare un elenco di tutti i contratti stipulati aventi per oggetto forniture e lavorazioni, anche se non riservate ad imprese beneficiarie della quota di riserva, con l'indicazione dell'importo del contratto, dell'impresa contraente e, per quelle beneficiarie della riserva, del luogo dove esse hanno i relativi stabilimenti o impianti fissi.

I detti elenchi dovranno essere comunicati, d'ufficio, ogni tre mesi ed ogni qual volta ne sarà fatta espressa richiesta, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno, le Amministrazioni e gli Enti dovranno trasmettere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato una relazione nella quale andranno riportati tutti i dati relativi ai contratti stipulati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi se e quale quota sia stata riservata ai sensi dell'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Nel caso che la prescritta quota di riserva non sia stata raggiunta, l'Amministrazione o l'Ente dovrà indicare nella relazione con quali forniture o lavorazioni intenda coprire nel l'anno successivo la percentuale non assegnata sulla quota di riserva.

Art. 11.

Commissione interministeriale

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, si avvalgono di una Commissione paritetica di funzionari designati dalle rispettive Amministrazioni, in numero complessivo non superiore a dieci e nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

La Commissione esaminerà le relazioni delle Amministrazioni e degli Enti e compilerà una relazione unitaria nella quale, oltre ad un quadro riassuntivo dell'attività svolta da tutte le Amministrazioni e dagli Enti obbligati alla riserva, saranno formulati anche suggerimenti e proposte per un'adeguata applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Ai lavori della Commissione sono chiamati a partecipare funzionari delle Amministrazioni interessate nonchè esperti per la trattazione di problemi di loro specifica competenza.

La Commissione, con il relativo ufficio di segreteria, avrà sede presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

PASTORE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. **479**.

Approvazione dello statuto dell'Associazione « Aero Club Volovelistico Milanese - A.V.M. ».

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per la difesa, per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro, viene approvato lo statuto dell'Associazione « Aero Club Volovelistico Milanese A.V.M. », adottato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29 luglio 1966.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211 *foglio n.* 128. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1967, n. **480**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile sito in Grosseto.

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) dalla signora Veronica Woneschen, un immobile costituito da un appartamento sito nel comune di Grosseto in viale Sonnino, numeri 22/24, con annessa resede di terreno su parte della quale è stato costruito un manufatto adibito ad autorimessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 138. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 481.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una quota di eredità.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, una quota di eredità disposta dal defunto sig. Bettini Angelo — con testamento olografo dell'11 dicembre 1960, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Vittorio Poli, notaio residente in Brescia, in data 29 gennaio 1965, n. 90024 di repertorio, numero 2262 di raccolta — in favore dei « Mutilatini di Don Gnocchi », che si identificano con la Fondazione Pro Juventute suindicata; la predetta quota di eredità è costituita da un terzo di tutti i beni di qualsiasi natura lasciati dal de cuius ed ammonta a L. 6.959.000 circa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 109. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1967.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) dei compiti d'intervento nel mercato previsti dai regolamenti comunitari per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il Regolamento del Consiglio della Comunità Economica Europea del 5 febbraio 1964, n. 13/64, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato gli interventi di mercato previsti dalle norme comunitarie per il detto settore;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato previsti da Regolamenti della Comunità Economica Europea per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1967
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 282

(7067)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Vicenza, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Giusti dott. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Rizzo dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Beni dott. ing. Luigi, rappresentante del Genio civile;

Serra dott. Gaspare, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bartoli dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Motterle Leone, Zanotto Luigi, Zocca Pietro, Fava Ivo, Bressan Aldo, Grando Agostino e Potente Ettore, rappresentanti dei lavoratori;

Sanguinetti dott. Angelo, Zangari Giampaolo, Tognato cav. Turiddu e Cioci Gino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bizzotto dott. Albino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 316

(6838)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Teramo, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Jorio dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Iacovoni dott.ssa Luisa, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Masseroni geom. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Pistelli cav. Raffaele, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Taraschi per. agr. Amedeo, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cugnini rag. Corrado, Petraroli Aldo, Valente Dino, Di Loreto geom. Giuseppe, Di Stefano Mario, Di Massimantonio rag. Pasquale e Pirocchi Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Di Curzio Biagio, De Sanctis Dino, Fumo Giovanni e Collevecchio Domenico, rappresentante dei datori di lavoro;

Di Giacomantonio Giacobbe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 315

(6835)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Savona, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Morciano dott. Armando, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Catera dott. Umberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Caviglia 1° geom. Enrico, rappresentante del Genio civile;

Baldassini geom. Aldo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Baldelli dott. Bruno, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Vigo rag. Renato, Imovigli Santo, Ferrari Angelo, Pollero Giuseppe, Pastore Renato, Antonini Giovanni e Sicca Alba, rappresentanti dei lavoratori;

Marconcini dott. Giuliano, Chiaramonti Edoardo, Orio comm. Pietro Aurelio e Maccaroni avv. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gadani geom. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1967
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 313

(6834)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno n. 16643, datata 7 aprile 1967, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Vicinanza Alfonso, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), con il sig. Artuso Francesco;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Artuso Francesco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione del sig. Vicinanza Alfonso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: Bosco

(6847)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1967.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per n. 38 strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Mantova in data 7 marzo 1967, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sotto elencate:

1. Asolana di km. 29+470;
2. Asola-Isola Dovarese, di km. 9+850;
3. Canneto-Casalromano-Cadimarco, di km. 7+220;
4. Casaloldo-Medole-Solferino-Pozzolengo, di chilometri 21+097;
5. Ceresara-Castiglione-Lonato, di km. 19+753;
6. Castiglione-Carpenedolo, di km. 2+185;
7. Castiglione-Solferino, di km. 5+528;
8. Ceresara-Cavriana-Valeggio, di km. 5+200;
9. Volta-Guidizzolo, di km. 5+520;
10. Cavriana-San Cassiano, di km. 2+205;
11. Postumia, di km. 29+492;
12. Dei Colli, di km. 20+580;
13. Marmirolo-Volta, di km. 16+487;
14. Castellucchio-Goito, di km. 12+230;
15. Casteldario-Roverbella, di km. 13+457;
16. Mantova-Castelbelforte, di km. 11+095;
17. Circonvallazione est di Mantova, di km. 4+375;
18. Angeli-Cerese, di km. 4+888;
19. Mantova-Villimpenta, di km. 19+367;
20. Garolda-Casteldario, di km. 11+840;
21. Roncoferraro-Ponte San Benedetto, di chilometri 9+600;
22. Ferrarese, di km. 25+005;
23. Sermide-Felonica-Quattrelle, di km. 11+701;
24. Santa Croce-Fenil dei Frati, di km. 3+492;
25. Poggio Rusco-Magnacavallo-Revere, di chilometri 7+282;
26. San Giovanni Dosso-Schivenoglia, di km. 7+906;
27. Quistello-Pieve di Coriano, di km. 16+570;
28. Moglia-Reggiolo, di m. 3+394;
29. Pegognaga-Conzaga-Reggiolo, di km. 8+780;
30. Borgoforte-Suzzara, di km. 5+520;
31. Suzzara-Conzaga-Moglia, di km. 18+350;
32. Mantova-San Matteo-Viadana, di km. 30+840;
33. Cazzuolo-San Martino dell'Argine, di km. 6+600;
34. Viadanese, di km. 20+750;
35. Gazzuolo-Rivarolo-San Giovanni in Croce, di chilometri 9+567;
36. Bozzolo-Sabbioneta Viadana, di km. 9+531;
37. Bozzolo-Casalmaggiore, di km. 8+804;
38. Marcaria-Acquanegra, di km. 10+860;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio civile di Mantova in data 7 aprile 1967, n. 4538;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accogliamento della richiesta della Amministrazione provinciale di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate con l'avvertenza che nelle intersezioni con le strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Mantova fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal segnale di identificazione strade di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1967

Il Ministro: Mancini

(6512)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1967.

Approvazione dell'atto di fusione della « Compagnia di Roma » - Riassicurazioni e partecipazioni assicurative - S.p.A., con sede in Roma, con la « Unione italiana di riassicurazione » S.p.A., con sede in Roma, mediante incorporazione della prima nella seconda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le deliberazioni delle assemblee straordinarie delle società « Compagnia di Roma » - Riassicurazioni e partecipazioni assicurative - S.p.A., con sede in Roma e « Unione italiana di riassicurazione » S.p.A., con sede in Roma, assemblee che hanno avuto luogo in Roma il 30 novembre 1966, dalle quali è stata decisa la fusione mediante incorporazione della prima nella seconda;

Visto lo statuto della « Unione italiana di riassicurazione »;

Ritenuto che risultano adempiute le condizioni di cui al quarto comma dell'art. 128 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e che dalla fusione non risultano menomate le garanzie volute dalle vigenti norme legislative e regolamentari nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dalla « Compagnia di Roma » - Riassicurazioni e partecipazioni assicurative - S.p.A.;

Visto l'atto in data 6 maggio 1967 a rogito notaio Grispini n. 146/595 di repertorio, dal quale risultano le condizioni, i termini e le modalità per l'esecuzione della deliberata fusione.

Vista la comunicazione della Società « Unione italiana di riassicurazioni » S.p.A., in data 29 maggio 1967;

Decreta:

E' approvato, agli effetti delle vigenti norme legislative e regolamentari sull'esercizio delle assicurazioni private, l'atto a rogito notaio Grispini di cui alle premesse, con il quale è stato provveduto alla fusione mediante incorporazione della « Compagnia di Roma » - Riassicurazioni e partecipazioni assicurative - S.p.A. nell'« Unione italiana di riassicurazione » S.p.A., con sede in Roma.

Roma, addì 16 giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(6826)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1967.

Autorizzazione alla Banca popolare di Sassari, con sede in Sassari, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle province di Sassari, Cagliari e Nuoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Sassari;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Sassari, con sede in Sassari, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei seguenti comuni: Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Buddusò, Ittiri, Osilo, Ploaghe, Pozzomaggiore, Sennori, Sorso, Villanova Monteleone, Usini, Tissi, Ossi, Cargeghe, Muros, Olmedo, Anela, Benetutti, Bultei, Giave, Semestene, Alà dei Sardi, Uri, Chiaramonti, Codrongianos, Florinas, Cossoine, Mara, Padria, Castelsardo, Monteleone Roccadoria, Putifigari e Romana in provincia di Sassari; Cagliari, Terralba, Dolianova, Capoterra, Pula, Sarroch, Selargius, Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano e Uras, in provincia di Cagliari; Nuoro, Bolotana, Dorgali, Gavoi, Tortolì, Galtellì, Irgoli, Mamoiada, Oliena, Orosei, Orune, Bortigali, Lei, Silanus, Ollolai, Olzai, Sarule, Bari Sardo e Baunei, in provincia di Nuoro.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

(7159)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1967.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio;

Visto l'art. 4 lettera *b*) di detta legge per la fissazione di tariffe a carattere nazionale;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1962, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1963, che ha arrecato modificazioni agli articoli 2, 3 e 9 del predetto decreto ministeriale 6 agosto 1962;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1964, che ha apportato modificazioni agli articoli 2 e 3 del predetto decreto ministeriale 29 luglio 1963;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1965, che ha disciplinato le operazioni di facchinaggio del grano;

Sentito al riguardo il parere della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 3 e 9 del decreto ministeriale 13 luglio 1965;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 13 luglio 1965, è così modificato:

« Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri:

VOCI DI TARIFFA	1ª zona Lire	2ª zona Lire	3ª zona Lire	4ª zona Lire	5ª zona Lire
a) *Entrata nei magazzini*:					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	26.20	30.10	31.80	32.45	34.45
2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento	21.15	24.60	25.85	26.30	27.95
b) *Uscita dai magazzini*:					
1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicoli	43.10	49.45	52.20	53.20	56.65
2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo	38.10	43.95	46.50	47.40	50.25
3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	32.75	37.65	39.75	40.40	43.00
4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	31.05	35.65	37.65	38.30	40.90
5) insaccatura, legatura e carico su veicolo	27.75	32.00	33.70	34.40	36.70
6) disaccatastamento e carico su veicolo	26.20	30.10	31.80	32.45	34.45
7) solo carico su veicolo	19.65	22.70	23.70	24.05	25.85
c) *Operazioni negli scali ferroviari*:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico:					
senza pesatura	20.20	23.35	24.70	24.95	26.70
con pesatura	25.15	29.00	30.50	30.95	33.15
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura	20.20	23.35	24.70	24.95	26.70
con pesatura	25.15	29.00	30.50	30.95	33.15
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico con vuotatura e assestamento:					
senza pesatura	23.65	26.85	28.15	28.50	30.15
con pesatura	28.70	32.60	34.25	34.50	36.65
d) *Operazioni alle fosse*:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	27.75
2) come sopra senza pesatura	—	—	—	—	21.20
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico sui veicoli	—	—	—	—	75.10
4) come sopra senza pesatura	—	—	—	—	66.40
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	50.75
e) *Operazioni varie*:					
1) travasatura da sacco a sacco	16.30	18.85	19.85	20.15	21.55
2) paleggiatura o trapalatura a mano	11.30	13.25	13.80	13.90	14.85
3) vuotatura a mano residuo celle	11.30	13.25	13.80	13.90	14.85
4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	9.85	11.30	11.90	12.05	12.85
5) stivaggio e disistivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	6.55	7.35	7.90	8.05	8.65
6) accatastamento o disaccatastamento	6.55	7.35	7.90	8.05	8.65
f) *Maggiorazioni varie*:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da mt. 2,20 a mt. 3	6.55	7.35	7.90	8.05	8.65
2) come sopra per altezza superiore a mt. 3 fino a mt. 6	9.85	11.30	11.90	12.05	12.85
3) come sopra per altezza superiore a metri 6	11.30	13.25	13.80	13.90	14.85
4) maggiorazione per percorsi da metri 15 a metri 30	3.00	3.30	3.60	3.65	3.85
5) come sopra, oltre i metri 30 e per ogni metri 15	5.85	6.60	7.10	7.25	7.80
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	1.75	2.00	2.10	2.15	2.25

Le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza dei veicoli per il carico, il prodotto è trasportato fino al posto di carico ma non caricato.

Art. 2.

L'art. 9 del decreto ministeriale 13 luglio 1965 è così modificato:

« Il presente decreto ha applicazione dal 1° luglio 1967 ».

Roma, addì 26 giugno 1967

Il Ministro: Bosco

(7094)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 giugno 1967:

Albenzio Pietro, notaio residente nel comune di Casamassima, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari;

Bellucci Eraldo, notaio residente nel comune di Magliano Sabino, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Civitacastellana, distretto notarile di Viterbo;

Grifoni Piergiorgio, notaio residente nel comune di Arcola, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Cicagna, distretto notarile di Genova;

Gambaro Luigi, notaio residente nel comune di Cassine, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova;

Cassanello Andrea, notaio residente nel comune di Vignale, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Genova;

Barbis Carla Maria, notaio residente nel comune di Brugnato, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Cogoleto, distretto notarile di Genova;

Lasagna Gian Carlo, notaio residente nel comune di San Michele Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova.

(6886)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1967 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Spaziani Giuseppe, residente nel comune di Olevano Romano, distretto notarile di Roma, dal 29 luglio 1967;

Sanguigno Armando, residente nel comune di Napoli dal 31 luglio 1967;

Angrisano Nicola, residente nel comune di Napoli dal 2 agosto 1967;

Cantucci Giuseppe, residente nel comune di Montevarchi, distretto notarile di Arezzo dal 2 agosto 1967.

(6806)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7019)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Paola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.439.436, per la la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7020)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1967, il comune di Tolfa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.312.551, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7021)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1967, il comune di Mel (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.605.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7022)

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1967, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.811.899, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7023)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1967, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.530.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7024)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.361.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7025)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Camini (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.377.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7027)

Autorizzazione al comune di Bova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Bova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.378.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7028)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.038.503, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7026)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.277.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7029)

Autorizzazione al comune di Montalbano Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Montalbano Ionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.354.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7030)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Miglionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.759.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7031)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Gorgoglione (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.664.271, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7032)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.379.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7033)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Ortelle (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.956.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7434)

Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Aradeo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.808.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7035)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Ferrazzano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.326.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7036)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Castelpizzuto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.465.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7037)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1967, il comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.122.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 241 D.P. — Data: 9 marzo 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pesaro — Intestazione: Guidi Primo, nato ad Urbino il 23 agosto 1942 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 183.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 241 D.P. — Data: 10 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce — Intestazione: Rainò Angelo Luigi, nato a Taviano il 1° febbraio 1925 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 giugno 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6930)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, per lo svolgimento di mansioni di dattilografia e stenografia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, contenente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Considerato che, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, possono essere conferiti, mediante pubblico concorso, quaranta posti;

Considerato che, in applicazione dell'art. 7 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, otto del predetto ruolo debbono essere conferiti nella qualifica di dattilografo aggiunto, per il disimpegno delle mansioni di dattilografia, stenografia e di operatore di meccanografia e fotoriproduzione;

Ritenuta l'opportunità di riservare quattro posti di dattilografo aggiunto per lo svolgimento delle mansioni di operatore di meccanografia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, per lo svolgimento di mansioni di dattilografia e stenografia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, o diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a trentadue anni, salvo i casi d'elevazione o d'esenzione dal limite massimo, previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita. Coloro che abbiano superato il 32° anno di età debbono indicare i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite:

2) il titolo di studio posseduto;

3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale).

La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4, lettera *B*);

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

10) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) Prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) una prova orale;

3) una prova pratica di dattilografia;

4) una prova pratica di stenografia.

B) Prove facoltative:

1) prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue inglese e francese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Alla Commissione sarà aggregato un membro aggiunto per la prova di stenografia.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti per la prova facoltativa di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta di identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Per superare le prove scritte, i candidati dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove stesse e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia, la prova pratica di stenodattilografia e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova pratica di dattilografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano raggiunto la velocità di 200 battute al minuto primo, al netto di penalizzazioni. Non potranno comunque, ottenere la sufficienza i candidati ai quali siano inflitte penalizzazioni in misura superiore al 3 % delle battute lorde complessive.

Nella prova pratica di stenografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano dato prova di saper stenografare alla velocità di settanta parole al minuto primo, e di saper trascrivere lo stenoscritto nel limite di tempo fissato nel programma annesso al presente decreto.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nella prova pratica di dattilografia ed il voto riportato nella prova pratica di stenografia

Per ogni prova facoltativa di lingue estere, verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

I coefficienti per le prove facoltative di lingue estere saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti che risulteranno vincitori, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti, in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, o segretario comunale o negli altri modi previsti dallart. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che si avvalgono dell'elevazione del limite massimo di età, o dell'esenzione dal limite stesso, dovranno presentare anche il documento comprovante il diritto all'attribuzione del beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego. In detto certificato dovrà altresì essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), e 8) debbono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7), un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita ed il certificato medico.

Debbono però presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti, di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante agli impiegati della qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato (ex coefficiente 157), salvo il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di dattilografo aggiunto. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto, da parte degli interessati, a una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1967

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1967
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 50

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Componimento di lingua italiana, su facile tema, che valga, però, a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata della prova: cinque ore.

2) Problema di aritmetica, di facile soluzione, in base ai programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Durata della prova: tre ore.

3) Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata della prova: tre ore.

Prove pratiche:

1) Prova di dattilografia: copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione esaminatrice.

Durata della prova: dieci minuti.

2) Prova di stenografia. Dettatura di un testo, scelto dalla Commissione esaminatrice, per la durata di dieci minuti, e trascrizione dello stenoscritto entro i successivi novanta minuti.
Prova orale (durata massima quindici minuti):

Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato con particolare riguardo all'ordinamento dell'Amministrazione della marina mercantile.

Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano in lingua straniera.

Il Ministro: NATALI

(7085)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia de L'Aquila.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 ottobre 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia de L'Aquila;
Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1967 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia de L'Aquila, nell'ordine appresso indicato:

1. Gaetti dott. Giuseppe	punti	91,45	su	132
2. Liberotti dott. Giacomo	»	75,72	»	
3. Costanzo dott. Giuseppe	»	74,95	»	
4. Schinco dott. Emilio	»	74,09	»	
5. Panebianco dott. Gaetano	»	72—	»	
6. Caimmi dott. Luigi	»	71,50	»	
7. Baventore dott. Francesco	»	70,45	»	
8. Cieri dott. Annibale	»	69,13	»	
9. Costa dott. Antonio	»	68,13	»	
10. Camassa Gino	»	68 —	»	
11. Schlitzer dott. Pasquale	»	66,50	»	
12. Di Pietro dott. Alfio	»	66,27	»	
13. Procaccini dott. Domenico	»	65,81	»	
14. Ganci dott. Rosario	»	64,22	»	
15. Fornaciari dott. Raul	»	63,18	»	
16. Gracili dott. Rino	»	62,38	»	
17. Marino dott. Oreste, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	59 —	»	
18. Pulli dott. Italo	»	59 —	»	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7082)

Approvazione della graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1966, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;
Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale 31 ottobre 1966, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la graduatoria di merito dei candidati formata dalla Commissione giudicatrice;
Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova:

1. Altamura Nicolantonio	punti	97,329	su	125
2. Gatti Giuseppe	»	93,082	»	
3. Morello Carmelo	»	92,038	»	
4. Puccio Paolo	»	91,363	»	
5. Galvano Michele	»	91,204	»	
6. Piagneri Leo	»	90,760	»	
7. Bigolin Bruno	»	90,416	»	
8. Loiacono Michele	»	89,659	»	
9. Spagnuolo Sergio	»	88,897	»	
10. Ancona Roberto	»	88,227	»	
11. Zanini Giorgio	»	87,735	»	
12. Montanaro Alessandro	»	86,590	»	
13. Patti Mario	»	86,424	»	
14. Rende Gaetano	»	86,193	»	
15. Tarulli Antonio (art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	85,541	»	
16. Burzacchini Tonino	»	85,541	»	
17. Siina Gaetana	»	85,030	»	
18. Romano Michele	»	84,818	»	
19. Bonaduce Vincenzo	»	84,773	»	
20. Fara Sebastiano	»	84,514	»	
21. Terranova Giuseppe	»	84,440	»	
22. Melappioni Carlo	»	84,398	»	
23. Sopranzetti Giuseppe	»	84,072	»	
24. Benedetti Giampietro	»	83,830	»	
25. Perri Giuseppe	»	83,567	»	
26. Parrino Giovanni	»	83,333	»	
27. Bernini Vittorio	»	83,053	»	
28. Scanu Marzio	»	82,805	»	
29. Alfieri Croce Vincenzo	»	82,720	»	
30. Rinaldi Cesare	»	82,615	»	
31. Di Rosa Angelo	»	82,590	»	
32. Bordini Duglas	»	82,557	»	
33. Infurnari Benito Giuseppe	»	82,135	»	
34. Torado Gioacchino	»	82,084	»	
35. Bosi Urbano	»	81,996	»	
36. Cordelli Adriano	»	81,943	»	
37. Coppola Vincenzo	»	81,829	»	
38. Dongiovanni Felice	»	81,685	»	
39. Felis Giuseppe	»	81,674	»	
40. Borgese Domenico	»	81,507	»	
41. Luzzo Giovanni Francesco	»	81,397	»	
42. Palmeri Giovanni	»	80,914	»	
43. Argentina Michele	»	80,856	»	
44. Morganti Riccardo	»	80,817	»	
45. Gallo Ignazio	»	80,621	»	
46. Provenzano Alberto	»	80,380	»	
47. Dipierri Francesco	»	80,313	»	
48. Chiaramonte Vito	»	80,229	»	
49. Potenza Giuseppe Mario	»	79,996	»	
50. Di Martino Adriana	»	79,894	»	
51. Tringali Emanuele	»	79,856	»	
52. De Salvia Mario	»	79,799	»	
53. Punzi Michele	»	79,760	»	
54. Guglielmi Domenico	»	79,679	»	
55. Marciano Antonio	»	79,632	»	
56. Gaetani Luigi	»	79,446	»	
57. Iuliano Armando	»	79,270	»	
58. Pappalardo Francesco	»	79,266	»	
59. Di Matteo Elia	»	79,066	»	
60. Giardina Roberto	»	78,977	»	
61. Del Campo Salvatore	»	78,696	»	
62. Ardito Vito	»	78,682	»	
63. Trentacoste Angelo	»	78,360	»	
64. Bigoni Riccardo	»	78,159	»	
65. Pitrolo Agatino	»	78,101	»	
66. Natali Michelangelo	»	77,849	»	
67. Caratozzolo Sandro	»	77,559	»	
68. Abruzzese Giacomo	»	77,504	»	
69. Andresini Vito	»	77,382	»	
70. Molinaro Alessandro	»	77,227	»	
71. Giulietti Ermanno	»	76,844	»	
72. Marangoni Marino	»	76,727	»	
73. Olian Fannio Giorgio	»	76,636	»	
74. Patti Fernando Maria	»	76,573	»	
75. Cacciatori Emidio	»	76,484	»	

76. D'Oria Antonio . . . . . punti 76,461 su 125
77. Vernì Luigi . . . . . » 76,455 »
78. Caputo Luigi . . . . » 76,280 »
79. Pastore Nicola . » 76,238 »
80. Magnanini Olivio . . . » 75,835 »
81. Foderà Salvatore . . . » 75,776 »
82. Pelleriti Rita . . » 75,697 »
83. Bove Giulio . . . . . » 75,690 »
84. Calligaris Giovanni . . » 75,399 »
85. Vinci Giovanni . . » 75,320 »
86. Campanini Mario . . . . . » 75,249 »
87. Scionti Raffaele . . . » 74,893 »
88. De Cata Gabriele . . . . . » 74,773 »
89. Giardina Emanuele . . » 74,458 »
90. Galbo Antonino . . » 74,363 »
91. Prestigiacomo Natale . » 73,802 »
92. Biagiarelli Biagio . . . » 73,496 »
93. Giuliano Vincenzo . . » 73,405 »
94. Di Padova Matteo . . . » 73,243 »
95. Mangolini Giuseppe . . » 72,899 »
96. D'Aniello Bartolomeo . . » 72,545 »
97. Chiazza Francesco . . . » 72,163 »
98. Culotta Fede Maddalena . . . » 72,048 »
99. Flora Giuseppe . . » 71,919 »
100. Foti Mica . . . . . . » 71,541 »
101. Regnani Romano . . . . » 71,342 »
102. Fucale Terenzio . . . . . . » 71,280 »
103. Moscato Onofrio . . . . . » 70,909 »
104. Mataloni Maurizio . . . . . » 70,199 »
105. Mei Francesco . . . » 68,648 »
106. Sanna Antonio . . . » 67,261 »
107. Muscari Tomaioli Domenico . . » 66,718 »

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il prefetto direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7081)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1966, registro n. 44 Difesa-Esercito, foglio n. 195, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione riservato ai marescialli in s.p. ed ai sergenti maggiori in s.p.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. amm .« a disp. » Peri Gino, presidente;
col. amm. spe. Barneschi Giustino, membro;
t. col. amm. spe. Di Martino Salvatore, membro;
t. col. amm. spe. D'Albore Diego, membro;
t. col. amm. spe. Vicinanza Edoardo, membro;
t. col. amm. spe. Simonelli Michele, membro supplente;
t. col. amm. spe. Di Murro Bruno, membro supplente;
cons. 1ª classe Coppola dott. Pasquale, segretario.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1967
Registro n. 61, *foglio n.* 45

(6918)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a undici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1966, registro n. 44 Difesa-Esercito, foglio n. 195, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di undici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di Amministrazione di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

magg. gen. amm. spe. Anaclerio Domenico, presidente;
col. amm. spe. Tagliamonte Luigi, membro;
t. col. amm. spe. Lombardi Andrea, membro;
t. col. amm. spe. Pastorello G. Battista, membro;
t. col. amm. spe. Ferrari Tonino, membro;
t. col. amm. spe. Scigliano Francesco, membro supplente;
t. col. amm. spe. Bonajuto Salvatore, membro supplente;
cons. 1ª classe Cannella dott. Giovanni, segretario.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1967
Registro n. 61, *foglio n.* 47

(6919)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato G. C.